

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

del 23 aprile 2008 (RU **2008** 2985; RS **455.1**)

Allegato 6

N. II 4 (Ordinanza del 24 novembre 1993¹ concernente la legge federale sulla pesca)

Art. 5b cpv. 1 lett. a, 3 e 4, frase introduttiva

Invece di:

¹ In deroga all'articolo 100 capoverso 2 OPAn, i pesci seguenti catturati per il consumo non devono essere uccisi immediatamente:

- a. i pesci che, catturati da pescatori professionisti o da pescatori titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 5a, sono detenuti per un breve periodo; è necessario che essi non soffrano per le condizioni di detenzione;

³ In deroga all'articolo 23 capoverso 1 lettera b OPAn, i Cantoni possono autorizzare l'impiego di pesci da esca vivi (allegato 1) per la cattura di pesci predatori da parte di pescatori titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 5a nelle acque o in parti di esse nelle quali è impossibile catturarli in altro modo. I pesci da esca vivi possono essere attaccati solo alla bocca.

⁴ In deroga all'articolo 23 capoverso 1 lettera c OPAn, i Cantoni possono autorizzare l'impiego di lenze con ardiglione da parte di pescatori titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 5a per:

Leggasi:

¹ In deroga all'articolo 100 capoverso 2 OPAn, i pesci seguenti catturati per il consumo non devono essere uccisi immediatamente:

- a. i pesci che, catturati da pescatori professionisti o da pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 5a, sono detenuti per un breve periodo; è necessario che essi non soffrano per le condizioni di detenzione;

¹ RS **923.01**

³ In deroga all'articolo 23 capoverso 1 lettera b OPAn, i Cantoni possono autorizzare l'impiego di pesci da esca vivi (allegato 1) per la cattura di pesci predatori da parte di pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 5a nelle acque o in parti di esse nelle quali è impossibile catturarli in altro modo. I pesci da esca vivi possono essere attaccati solo alla bocca.

⁴ In deroga all'articolo 23 capoverso 1 lettera c OPAn, i Cantoni possono autorizzare l'impiego di lenze con ardiglione da parte di pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 5a per:

3 febbraio 2009

Cancelleria federale